

Oggetto: Determinazioni delle tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi e tassi di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2013.

Deliberazione n.7 del 01/03/2013

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 53, comma 16 della legge 23/12/00 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, ha stabilito: *“Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.*

Ritenuto di competenza della Giunta comunale la determinazione degli importi di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi, alla luce della previsione statutaria e a norma dell'art.23, comma 2, della legge regionale n. 54/98 e successive modificazioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 5 del 27/01/2012 avente ad oggetto la determinazione delle aliquote e tariffe relative ai servizi comunali per l'anno 2012;

Visto l'art. 9, comma 1, lettera c) del Regolamento Regionale n. 1/99, il quale dispone che venga allegata al bilancio di previsione la deliberazione con la quale vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

Atteso, altresì, che il suddetto articolo prevede che per i servizi a domanda individuale la deliberazione stabilisca, oltre alle tariffe, anche il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi stessi che si intende assicurare con i proventi degli utenti e con contributi a specifica destinazione;

Rammentato ancora che l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 1983, n. 131, impone ai Comuni l'obbligo di definire, non oltre la data della deliberazione del Bilancio, la misura percentuale di copertura dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale che vengono finanziati da tariffe o contribuzioni;

Dato, pertanto, atto che occorre procedere alla determinazione delle tariffe ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 ed alla contestuale verifica della congruità delle stesse in relazione alla normativa vigente ed alle poste inserite nello schema di bilancio, come da seguente dettaglio analitico:

imposta municipale propria:

Premesso che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge n. 214 del 2011 ha disposto l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e che l'imposta viene applicata, in tutti i Comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sul federalismo fiscale;
- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa ove per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei c. 4 e 5 del citato art. 13;

Considerato altresì che:

- la base imponibile su cui calcolare l'imposta è rivalutata applicando alle rendite catastali i moltiplicatori indicati al comma 4 dell'art. 13 citato;
- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che i Comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; anche per l'anno 2013 la predetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo di detta maggiorazione, al netto della detrazione base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- l'aliquota dello 0,2 per cento, prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con legge 26 febbraio 1994, n. 133 possa essere ridotta fino allo 0,1 per cento;

Dato atto che per l'anno 2013 è riservata allo Stato/Regione una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili – escluse le abitazioni principali e loro pertinenze – l'aliquota di base del 0,76 %, precisando che le detrazioni e le riduzioni di imposta stabilite dai singoli comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, è inoltre riservata allo Stato tutta l'imposta derivante dai fabbricati classificati nella categoria D calcolata ad aliquota ordinaria ovvero il 0,76% con esclusione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e quindi per i fabbricati classificati nella categoria D/10 per i quali ai sensi del comma 8 della art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge n. 214 del 2011 è prevista l'aliquota agevolata del 0,2% con facoltà del comune di riduzione al 0,1%;

Attesa la volontà della Giunta di confermare anche per l'anno 2013 la riduzione dell'aliquota di base da 0,76% a 0,7% in ragione della grave crisi economica che colpisce in questo periodo storico la società e per rappresentare alla popolazione un segno concreto e tangibile della consapevolezza dell'amministrazione locale delle gravi difficoltà economiche in cui versano le famiglie;

Dato atto che la Giunta ritiene, ritiene altresì di confermare la riduzione dell'aliquota dal 0,2% al 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, convertito con Legge 133/1994;

Dato atto della determinazione della Giunta, dopo ampia valutazione, di definire le aliquote dell'imposta municipale propria nella seguente misura:

- aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 4,00 ‰
(una sola unità pertinenziale classificata nelle categorie C2, C6 e C7)
- aliquota tutti gli altri fabbricati: 7,00 ‰
- aliquota per i terreni edificabili: 7,00 ‰
- aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,00 ‰
- detrazione per abitazione principale: €. 200,00 oltre ad €. 50,00 per ogni figlio presente nel nucleo familiare fino ai 26 anni di età fino ad un massimo di 4 figli;

TARES

Dato atto che il D.L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214 del 2011 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura totale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni;

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto

Il vice-sindaco
(RIGOLLET Mario)

Il Sindaco
(THIEBAT Franco)

Il Segretario Comunale
(ARMANI Fabrizio)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art.32 , comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69 dal **6 MARZO 2013** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i.

Saint-Denis **6 MARZO 2013**

Il Segretario Comunale
(ARMANI Fabrizio)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 07.12.1998, n.54, e s.m.i.

Saint-Denis **6 MARZO 2013**

Il Segretario Comunale
(ARMANI Fabrizio)

COMUNE DI SAINT-DENIS COMMUNE DE SAINT-DENIS

ORIGINALE

P.IVA 0010163007
Loc. Capoluogo, 14
11023 Saint-Denis (AO)
www.comune.saintdenis.ao.it



Tel.: 0166 546055
Fax: 0166 546044
E-mail: info@comune.saintdenis.ao.it
protocollo@pec.comune.saintdenis.ao.it

ANNO 2013

Verbale di
Deliberazione di

Giunta Comunale n° 7

OGGETTO:

Determinazioni delle tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi e tassi di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2013.

L'anno duemilatredici addì 1 del mese di **marzo** alle ore **10,00** nella residenza Municipale sotto la presidenza del Sindaco Sig. THIEBAT Franco e con l'assistenza del Segretario Comunale ARMANI Fabrizio sono intervenuti i sigg:

		Presente	Assente
THIEBAT Franco	Sindaco	X	
RIGOLLET Mario	Vice Sindaco	X	
CONTOZ Igor	Assessore	X	
FALLETTI Rosa	Assessore	X	
THEODULE Guido	Assessore	X	

Il Sindaco

riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Considerato che nelle more dell'approvazione del regolamento e tenuto conto della competenza della Giunta comunale per la determinazione delle si procederà con apposita deliberazione all'approvazione delle tariffe tenendo in considerazione la proposta di regolamento che sarà portata all'esame del Consiglio comunale;

Rilevato che successivamente all'approvazione del regolamento sull'applicazione della TARES e del tributo comunale sui servizi da parte del Consiglio comunale dovessero evidenziarsi delle modifiche alla proposta di regolamento che incidono sul gettito si procederà ad una nuova approvazione delle tariffe al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la copertura dei costi del servizio;

Servizio idrico integrato:

Vista la l.r. n. 27/1999 e s.m.i. recante: "Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato";

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4149 del 2/12/2005, recante ad oggetto "Applicazione della legge regionale n. 27/99 e s.m.i. – Approvazione del metodo per la definizione delle componenti di costo del servizio idrico integrato", e ravvisata la necessità di rispettare le prescrizioni di legge (l.r. n. 27/99) che impongono la copertura del 100% dei costi di gestione e del 100% dei costi di investimento del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione);

Valutata la previsione dei costi per la gestione del servizio idrico integrato per l'esercizio 2013 e ritenuto di incrementare la quota fissa relativa al servizio usi agricoli da € 12,91 a 15,00 come per gli altri usi e di mantenere invariate le restanti tariffe dei servizi acquedotto, depurazione e fognatura in considerazione del fatto che la previsione del gettito complessivo del servizio idrico integrato per l'anno 2013 garantisce la copertura del 100% dei costi di gestione del servizio ;

T.o.s.a.p.

Richiamato il vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 13.04.1994;

Dato atto che ai sensi del disposto di cui ai commi 14 e 20 dell'art. 31 della Legge 448/1998, in assenza di apposito atto che abolisca e/o sostituisca la TOSAP con un canone, questa continua ad essere applicata;

Ritenuto di mantenere invariate le tariffe vigenti anche per il 2013;

Servizio di refezione e di trasporto scolastico

Dato atto che, per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, è necessario determinare il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi stessi che si intendono assicurare con i proventi degli utenti;

Atteso che il Comune di Saint-Denis non eroga direttamente il servizio di mensa in favore dei bambini residenti in quanto il servizio viene gestito in convenzione con il Comune di Verrayes ove i bambini di Saint-Denis frequentano le scuole, in forza di convenzione approvata con deliberazione del consiglio Comunale n. 31 del 25.10.2011;

Precisato altresì che i pagamenti del servizio mensa vengono effettuati dagli utenti direttamente al Comune di Verrayes che eroga il servizio presso gli edifici scolastici che ospitano le scuole primarie e dell'infanzia

Ritenuto di confermare le attuali tariffe per il servizio dello scuolabus, già oggetto di revisione lo scorso anno;

Ritenuto infine di non variare, rispetto al 2012, i diritti di segreteria, le tariffe stabilite per i servizi cimiteriali, le tariffe per la pubblicità

Ritenuto di dover differenziare le tariffe per l'uso delle sale e degli spazi comunali in relazione alle dimensioni ed alle dotazioni di ognuna di esse;

Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario dell'art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di determinare per l'anno 2013 le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi comunali nelle misure e negli importi dettagliatamente indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di confermare le tariffe anno 2013 per il servizio di trasporto scolastico erogato dal Comune di Saint-Denis nella misura indicata nel prospetto allegato;
- 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c) del r.r. n. 1/99, per l'anno 2013, la copertura del servizio di trasporto scolastico è prevista in circa il 7,06%, mentre per il servizio di mensa scolastica non viene determinato il tasso di copertura in quanto il servizio è gestito dal Comune di Verrayes che peraltro determina la tariffa del servizio per tutti gli utenti e gestisce la relativa entrata;
- 4) di confermare la tariffa per la sosta dei camper nell'area di proprietà comunale in località Plau nella misura di €. 7,00 per ogni giorno (24 ore) di sosta (festivi e feriali);
- 5) Di dare atto che le tariffe relative alla TARES saranno determinate con apposito provvedimento
- 6) di dare atto che copia della presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2013/2015, come prescritto dall'art. 9 del regolamento regionale n. 1/99;
- 7) di trasmettere copia della presente deliberazione, in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. n. 4149/2005 al Consorzio dei Comuni Bacino Imbrifero Montano (B.I.M.), con sede in Aosta, soggetto regionale preposto alla verifica del metodo tariffario del servizio idrico integrato;
- 8) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
- 9) di dare comunicazione dell'adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 20 del vigente regolamento del consiglio comunale.